

4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 12

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina i compensi del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico in linea con il decreto di nomina;
- determina i compensi dei sindaci;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- delibera su operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate, impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli organi delle società partecipate;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;
- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura del-

l'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, ove ricorrano le ipotesi di cui, all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

3. E', inoltre, convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2367, comma 3, del codice civile.


4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.


#### ART. 13


1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto e la proroga della durata della Società.


2. L'assemblea straordinaria è, altresì, convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di



Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.	
3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera	
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più	
della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria,	
in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la	
partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e deli-	
bera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capita-	
le rappresentato in assemblea, fatto salvo il disposto del	
quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.	
TITOLO IV	
Amministrazione	
ART.14	
1. La Società - tenuto conto di quanto disposto dall'art.	
4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con mo-	
dificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - è amministra-	
ta:	
- o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre mem-	
bri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare del-	
la partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scel-	
ti d'intesa tra le amministrazioni medesime;	
- o da un Amministratore Unico.	
Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, so-	
no nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Atti-	
vità Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro	
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infra-	

	strutture e dei Trasporti, ed esercitano tutti i poteri relativi
	tivi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società
	finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, che non
	siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riser-
	vati all'assemblea dei soci.
	2. La composizione del Consiglio d'Amministrazione deve ga-
	rantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamen-
	tari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, e la no-
	mina dei suoi membri deve avvenire secondo modalità tali da
	garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un
	terzo dei componenti dell'organo, fatto salvo quanto previsto
	al successivo art. 20.
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammi-
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi del-
	l'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il ri-
	spetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
	materia di equilibrio tra i generi.
	3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata
	al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui di-
	fetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata
	dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla
	nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
	4. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti se-
	condo criteri di professionalità e competenza tra persone che
	abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un





	triennio attraverso l'esercizio di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; ovvero	
	b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa; ovvero	
	c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.	
	5. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381 comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.	
	6. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al comma precedente possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.	
	7. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta	



	causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di	
	amministratore:	
	(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:	
	a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;	
	b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;	
	d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;	
	(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;	
	(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.	

 <p>Così tuisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del</p>	
<p>decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga</p>	
<p>il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo</p>	
<p>periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che</p>	
<p>sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non de-</p>	
<p>finitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che</p>	
<p>accerti la commissione dolosa di un danno erariale.</p>	
<p>Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero rice-</p>	
<p>vere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del</p>	
<p>decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei de-</p>	
<p>litti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b),</p>	
<p>c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che</p>	
<p>accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono</p>	
<p>darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione,</p>	
<p>con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione</p>	
<p>verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci</p>	
<p>giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provve-</p>	
<p>dimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipo-</p>	
<p>tesi ivi indicate.</p>	
<p>Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore</p>	
<p>decade dalla carica per giusta causa senza diritto al risar-</p>	
<p>cimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, en-</p>	
<p>tro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla</p>	
<p>convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi</p>	
<p>sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la pro-</p>	



	posta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo
	motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse
	della società alla permanenza stessa.
	Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è
	effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la propo-
	sta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione
	del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini
	previsti dalla normativa vigente.
	Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata
	dal consiglio di amministrazione l'amministratore decade con
	effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza dirit-
	to al risarcimento dei danni.
	Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'am-
	ministratore delegato che sia sottoposto:
	a) ad una pena detentiva; o
	b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti
	domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo
	309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura pe-
	nale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instau-
	razione;
	decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al ri-
	sarcimento danni, dalla carica di amministratore, con con-
	testuale cessazione delle deleghe conferitegli.
	Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministra-
	tore delegato sia sottoposto a altro tipo di misura cautelare

	personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.	
	Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:	
	(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	
	(ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.	
	Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.	
	La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).	
	Ai fini di quanto sopra, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.	
	Ai fini dell'applicazione di quanto precede, il Consiglio di	



	rire, su proposta del Presidente, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.	
	d. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire, su proposta del Presidente, incarichi a propri membri, in tal caso a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, nonché a dipendenti o a terzi, per singoli atti o categorie di atti.	
	e. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni novanta giorni sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.	
	4. Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile.	
	ART. 16	
	Ove l'Organo amministrativo della Società fosse un Consiglio di Amministrazione:	
	1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice-presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo riten-	



	<p>È redatto il verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nell'apposito libro.</p>	
	<p>8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, video conferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito sequire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p>	
	<p>9. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che, ove non stabilito all'atto della nomina, è determinato dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con le disposizioni del presente statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. E' comunque vietato corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio.</p> <p>Ove l'Organo amministrativo della Società fosse un Amministratore Unico le delibere assunte dovranno essere annotate nell'apposito libro.</p>	
	<p>ART. 17</p>	

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

## ART. 18

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può nominare un direttore generale, determinandone i poteri, il compenso e la durata in carica.

2. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.



## TITOLO V

## Collegio Sindacale

## ART. 19

1. Il Collegio Sindacale, nominato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti. Il presidente ed uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio Sindacale esercita anche il compito del controllo contabile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

	<p>3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità previste dall'art. 16, comma 8, del presente statuto.</p>	
	<p>4. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e la nomina dei suoi membri, nonché dei supplenti, deve avvenire secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo o dei supplenti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p>	
	<p style="text-align: center;">ART. 20</p>	
	<p>1. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Per il primo rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto.</p>	



1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dall'organo amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a scegliere fra di loro il presidente del collegio. Nel caso di mancata individuazione entro trenta giorni dalla loro nomina, alla scelta del presidente provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.
2. Al collegio arbitrale sono, altresì, devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia delle delibere stesse.
3. Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
4. Il collegio arbitrale stabilisce a chi farà carico il co-

sto dell'arbitrato o i criteri per l'eventuale ripartizione del costo stesso fra le parti in causa.

5. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 25

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.

F.ti: Ludovico Ortona;

Elisa PUGLIELLI, Notaio.

Copia conforme all'originale, firmato come per legge, che si rilascia dal Notaio Elisa Puglielli in fogli OTTO per uso consentito dalla legge.

Roma li, 17 giugno 2014

*Elisa Puglielli, Notaio*

